

LA TUTELA DELLA VOCE NELL'ERA DEI DEEP FAKE

Negli ultimi mesi sono circolati sui social media parecchi brani musicali creati tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI). Tra questi, hanno avuto particolare risonanza i brani, sia cover, sia inediti, nei quali il cantato è realizzato con la voce e nello stile di artisti affermati.

Uno dei primi brani a creare clamore è stato un brano prodotto da David Guetta, suonato durante un suo concerto, ma mai pubblicato, nel quale è presente una frase recitata dalla voce di Eminem. Il producer francese ha spiegato di aver utilizzato un programma di AI per scrivere la frase nello stile del rapper e un altro programma di AI per registrarla con la sua voce.

Ha fatto altrettanto discutere, anche per via dell'intervento di Universal Music (UMG), un brano con delle parti cantate dalla voce di Drake e da quella di The Weekend. Sebbene il cantato di The Weekend fosse migliorabile, quello di Drake era abbastanza verosimile, a tal punto che la stessa UMG è intervenuta mettendo pressione ai Digital Service Provider (DSP) per la rimozione del brano in questione dalle relative piattaforme.

Questa tipologia di brani è conosciuta con il nome di "Audio Deep Fake". La tecnologia alla base della loro creazione è una AI che permette di produrre *file* audio nei quali la voce prescelta recita frasi o canta testi musicali senza che l'individuo alla quale appartiene partecipi in alcun modo all'incisione di quella registrazione. La "clonazione" della voce viene resa possibile grazie all'allenamento della AI su registrazioni nelle quali è presente la voce che si intende replicare. Più i *file* audio forniti per l'allenamento sono chiari e numerosi, più sarà verosimile l'*output* generato. Gli Audio Deep Fake possono essere creati sia a partire da una registrazione già esistente, per cui, sostanzialmente, la AI applica un filtro alla voce di un altro individuo, sia a partire da un *input* scritto, ossia, la AI crea l'audio senza che vi sia un *file* sonoro già esistente.

Sebbene tale tecnologia sia ancora in via di sviluppo e richieda un allenamento su molte ore di registrazioni, la possibilità di replicare esattamente la voce di un individuo pone delle problematiche giuridiche che fino a questo momento non erano mai state affrontate in maniera puntuale. Infatti, in passato non esisteva uno strumento che potesse ricreare una determinata voce umana con la stessa precisione con cui può farlo l'intelligenza artificiale. L'unica modalità con cui la voce di un individuo poteva essere replicata era tramite l'opera degli imitatori, i quali per lo più attuavano in maniera evidente una *performance* improntata a parodia, e diretta all'intrattenimento del pubblico senza che l'imitazione fosse, invece, attuata col preciso intento di indurre il pubblico a ritenere che la voce ascoltata appartenesse effettivamente al personaggio "imitato".

L'unico caso noto alla giurisprudenza italiana nel quale un imitatore ha prestato la propria voce per creare confusione nell'*audience* è stato nel celebre caso Branduardi ed altri contro Industrie Buitoni Perugina (IBP) deciso dal Tribunale di Roma nel 1993. Nel caso in oggetto, la IBP, non avendo raggiunto un accordo con il

cantautore, aveva utilizzato come sottofondo di una campagna pubblicitaria una canzone con una melodia pressoché identica al brano "Colori" di Branduardi e nella quale il *"modo di cantare e sillabare i testi"* richiamava la vocalità caratteristica di questo. Sebbene il Tribunale avesse comunque rilevato *"delle differenze timbriche"* stabili che *"il modo di cantare e il timbro vocale, [apparissero] molto simili a quelli propri di Branduardi"*. Il Tribunale rilevò pertanto non solo l'integrazione della fattispecie di plagio-contraffazione per via delle evidenti somiglianze fra i due brani, ma anche la lesione del diritto esclusivo di sfruttare la notorietà personaggio sottolineando che, per quanto attiene il termine "notorietà", questo debba essere inteso come *"il tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell'immagine"*. Il Tribunale, quindi, fece rientrare nel caso di specie il modo di cantare in uno degli elementi distintivi dell'identità del cantante e, di conseguenza, tutelandolo tramite l'istituto del diritto all'immagine.

Nell'ordinamento italiano non esiste, infatti, un vero e proprio diritto alla voce ma, l'articolo 10 del Codice civile garantisce la tutela dell'immagine. Quest'ultimo, tramite una interpretazione estensiva che la giurisprudenza e la dottrina hanno adottato con il tempo, può essere inteso come la tutela di tutti quei tratti caratteristici che rendono un soggetto riconoscibile, e ciò è possibile non solo tramite i suoi tratti fisici, ma anche mediante la sua voce.

Le iniziali resistenze della dottrina e della giurisprudenza al riconoscimento di una tutela della voce tramite le disposizioni relative al diritto all'immagine erano dettate dall'impossibilità di ricondurre la voce alla nozione di immagine e dalla ritenuta insufficienza di capacità identificativa della stessa. Tuttavia, risulta evidente che una tale impostazione causerebbe un ingiustificato vuoto normativo soprattutto nel momento in cui la voce di un individuo sia prontamente individuabile da parte del pubblico, come può esserlo nel caso di un cantante. Adesso più che in qualsiasi altro momento storico, infatti, l'aumento dell'ascolto di musica grazie ai numerosi DSP e il costante contatto con gli artisti grazie ai nuovi mezzi di comunicazione permettono al pubblico di ricondurre immediatamente la voce ad un determinato soggetto.

Per quanto attiene la tutela garantita dell'articolo 10 del Codice civile, relativa all'immagine ma, come sottolineato, estendibile a tutti quei tratti che rendono riconoscibile un determinato individuo e ne definiscono l'identità e la personalità, il nostro ordinamento garantisce all'interessato e parimenti ai genitori, al coniuge e ai figli di ricorrere all'azione inibitoria e a quella risarcitoria nei casi in cui la pubblicazione o esposizione della sua immagine al di fuori dei casi stabiliti dalla legge rechi pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione. Gli art. 96 e 97 della L. 633/1941, la Legge sul Diritto d'Autore (Lda), inoltre, stabiliscono i casi in cui l'immagine di un individuo, sempre intesa in senso lato, può essere utilizzata lecitamente. Nello specifico, ai sensi dell'art. 96 Lda *"il ritratto di una persona"* non può essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il suo consenso; tuttavia, il consenso non è necessario se la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, o negli altri casi stabiliti puntualmente dall'art. 97 Lda (necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, ovvero avvenimenti pubblici), a meno che *"l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta"*.

Pertanto, con riferimento al caso della "clonazione" della voce di un individuo e al suo utilizzo all'interno di un brano musicale, l'ordinamento italiano richiede il preventivo consenso del soggetto a cui tale voce appartiene, specialmente nel caso di un cantante, la cui voce costituisce certamente un elemento distintivo e caratterizzante della sua identità.

Oltre alla tutela garantita dal Codice civile e dalla Lda, la voce può essere tutelata come dato personale ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). A questo proposito, nel 2022 il Garante per la protezione dei dati

personali aveva aperto un'istruttoria nei confronti di una società che aveva messo a disposizione del pubblico un'applicazione che permetteva di riprodurre testi scritti mediante Audio Deep Fake al fine di verificare "potenziali rischi che potrebbero determinarsi da un uso improprio di un dato personale, quale è appunto la voce". Infatti, i dati personali sono informazioni che identificano o rendono identificabile, in maniera diretta o indiretta, una persona fisica e che, ai sensi della normativa sulla *privacy*, richiedono il consenso espresso dell'interessato per essere utilizzati.

Una prospettiva da prendere in considerazione relativamente alla possibilità per gli artisti di sfruttare le AI di Audio Deep Fake è l'opportunità di rendere disponibili al pubblico strumenti AI "ufficiali", ossia raggiungibili sui loro siti *web* a pagamento. Così facendo, la voce dell'artista potrebbe essere legittimamente licenziata dallo stesso e, tramite la vendita di abbonamenti o di funzionalità a pagamento, il suo utilizzo sarebbe adeguatamente compensato. Questa modalità permetterebbe agli artisti non solo di sfruttare appieno le potenzialità economiche di questo strumento, guadagnando dalle creazioni musicali nelle quali viene usata la loro voce e creando un contatto più stretto con il pubblico, ma permetterebbe anche di tenere sotto controllo le creazioni prodotte tramite l'intelligenza artificiale, in quanto prodotte direttamente sul sito *web* di loro proprietà e sotto il loro controllo. Tenendo in considerazione tale prospettiva, si può prevedere che in futuro non vi sarà più la necessità di identificare quali composizioni siano state realizzate direttamente dall'artista e quali tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ma, invece, quali siano state realizzate attraverso gli strumenti AI "ufficiali" e quali no.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che l'utilizzo degli Audio Deep fake nel mondo della musica offre agli artisti approcci alla creatività che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Questi strumenti, infatti, non consentirebbero solo l'imitazione della voce di cantanti noti, permettendo – per esempio – collaborazioni virtuali tra artisti del presente e del passato e già defunti, ma consentirebbero anche la sperimentazione di nuove sonorità. L'Audio Deep Fake, infatti, potrebbe essere utilizzato anche per creare voci nuove, uniche e personalizzate a seconda del brano composto.

Questa nuova tecnologia non segnerebbe, quindi, la fine dell'industria musicale e la sostituzione integrale di artisti e produttori, come spesso preconizzato ma, al contrario, permetterebbe ad artisti talentuosi di diventare ancora più produttivi e creativi, mentre, agli utilizzatori privi di un qualsiasi intuito artistico unicamente di produrre imitazioni scadenti di sonorità già note.

DISCLAIMER

Il presente *newsletter* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Marco Blei, Counsel
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: marco.blei@grplex.com

Elisa Maria Babbini, Junior Associate
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: elisa.babbini@grplex.com